

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 63**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza

*(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 novembre 2001)**

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:**

**“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 2001, N.69, IN MATERIA DI RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA”.**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ha rinnovato organicamente l'impianto normativo concernente il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, nell'ottica di adeguamento a quanto operato dalle altre Forze di polizia e Forze armate e alle mutate esigenze operative e logistiche.

Dopo un primo periodo applicativo della nuova disciplina, è emersa la necessità di apportare alcune misure correttive, necessarie per garantire una coerenza con il nuovo ordinamento dei gradi, evitare possibili sperequazioni e nell'ottica di un impiego del personale più funzionale alle esigenze dell'Istituzione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.78, è stato, pertanto, predisposto un nuovo schema di decreto legislativo che si compone di tre articoli.

L'**articolo 1** introduce l'articolo 38-bis al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.69, con il quale, viene sostituito l'attuale articolo 5 della legge 15 dicembre 1959 n. 1089, in tema di composizione del consiglio di disciplina.

La modifica si è resa necessaria per adeguare la composizione di detto organismo al nuovo grado apicale di generale di corpo d'armata introdotto, anche per il Corpo, con la legge n. 78 del 2000, realizzando piena uniformità con le analoghe disposizioni vigenti per le Forze armate (art.81 della legge 10 aprile 1954, n. 113).

L'**articolo 2** è finalizzato a chiarire inequivocabilmente che gli ufficiali dell'istituendo ruolo tecnico logistico amministrativo, transitati dalle forze armate, conseguono il trattamento economico dirigenziale secondo criteri e modalità analoghi a quelli fissati per gli ufficiali degli altri ruoli.

~~La norma non comporta oneri, atteso che le posizioni di tali ufficiali sono state già~~  
considerate nell'ambito delle quantificazioni operate nella relazione tecnica al decreto  
n. 69 del 2001, relativamente allo sviluppo dell'istituendo ruolo tecnico logistico  
amministrativo.

L'**articolo 3** aggiunge all'articolo 56 del decreto n.69 del 2001 talune disposizioni volte  
a integrare le attribuzioni degli ufficiali con il grado di capitano, maggiore e tenente  
colonnello già previste dalle norme di ordinamento, ponendo in risalto gli aspetti che  
caratterizzano in modo specifico la natura e il livello delle funzioni e gli altri compiti  
attribuiti a tali ufficiali.

Trattasi, infatti, di ufficiali che vengono preposti al comando di unità complesse, con  
ampie competenze e che operano sul territorio avvalendosi di speciali poteri e facoltà  
connessi al ruolo di polizia economica e finanziaria proprio del Corpo.

In tale contesto, è stata ribadita la possibilità per gli ufficiali dei suddetti gradi di  
partecipare direttamente all'attività dei superiori e di sostituirli in caso di assenza,  
completando il quadro di valorizzazione delle funzioni e delle professionalità dei quadri  
intermedi.

Il presente schema di decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato  
e, pertanto, si omette la relazione tecnica.



# *Il Presidente della Repubblica*

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 marzo 2000, n.78, ed, in particolare, l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;

E M A N A

Il seguente decreto legislativo

## ~~Art. 1~~

1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.69, è aggiunto il seguente:

““Art.38-bis (Composizione del consiglio di disciplina). – “1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, nr. 1089 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole: “*si compone di ufficiali*”, sono inserite le seguenti: “*in servizio permanente*”;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. *Il presidente del consiglio di disciplina non può essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.*”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. *In caso di indisponibilità di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.*””.

## Art. 2

1. All'articolo 45, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. *L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, e dall'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei commi 1, 2 e 3*”.

## Art. 3

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è modificato come segue:

a) il titolo dell'articolo è ridenominato in “*Precedenza al comando e attribuzioni*”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. *Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della Guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Se maggiori e tenenti colonnelli svolgono, altresì, le funzioni e gli incarichi individuati con determinazione del Comandante Generale, sulla base delle linee guida definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.*””